



# COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14 Reg. DEL 25 GIUGNO 2024**

**OGGETTO: CONSULTAZIONE ELETTORALE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. ESAME EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DELLA L.R. 24.06.1986 N. 31 CON EVENTUALE AVVIO DELLA PROCEDURA DISCIPLINATA DAL SUCCESSIVO ART. 14.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO, alle ore 17,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione Ordinaria [, prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI VALENTINA	<input checked="" type="checkbox"/>		6. PIDALA' AMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. SUTERA CONCETTINA	<input checked="" type="checkbox"/>		7. PROTOPAPA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. FABIO CALOGERO	<input checked="" type="checkbox"/>		8. FABIO ANTONINO		<input checked="" type="checkbox"/>
4. RUSSO CHIARA	<input checked="" type="checkbox"/>		9. CARCIONE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. CARCIONE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>		10. FABIO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	

**ASSEGNATI: N. 10**

**IN CARICA: N. 10**

**PRESENTI: N. 9**

**ASSENTI: N. 1**

Risultato legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 06 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

- Presiede il Consigliere anziano Sig.ra CONTI NIBALI Valentina;
- Partecipa il Sindaco Arch. Calogero Lazzara;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Crimi Maria Gabriella.

La seduta è pubblica.

## **IL PRESIDENTE PROVVISORIO**

Da lettura della proposta avente a oggetto “CONSULTAZIONE ELETTORALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. ESAME EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ DEI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DELLA L.R. 24.06.1986 N. 31 CON EVENTUALE AVVIO DELLA PROCEDURA DISCIPLINATA DAL SUCCESSIVO ART. 14”, e chiede se ci sono interventi.

Il Presidente, non essendoci interventi in merito, dispone che si proceda alla votazione.

- Presenti **n. 9**;
- Assente **n. 1**;
- Voti favorevoli: **n. 9**;
- Contrari: **n. 0**;
- Astenuti: **n. 0**;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito il Presidente provvisorio;

Vista la proposta avente a oggetto “CONSULTAZIONE ELETTORALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. ESAME EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ DEI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DELLA L.R. 24.06.1986 N. 31 CON EVENTUALE AVVIO DELLA PROCEDURA DISCIPLINATA DAL SUCCESSIVO ART. 14”;

Visto l’esito della superiore votazione

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di cui in oggetto che qui si intende qui richiamata e trascritta per farne parte integrante e sostanziale.



# COMUNE DI LONGI

*Città Metropolitana di Messina*

## AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

<b>PROPOSTA REGISTRO AREA AMMINISTRATIVA</b> N° <u>6</u> /2024  Del 14.06. 2024	<b>Il responsabile del procedimento</b> Bellissimo Giuseppe 		<b>PRESENTATA DAL</b> <b>Presidente del</b> <b>Consiglio Comunale uscente</b> <b>Dott. Gaetano Aldo Russo</b> 
<b>PROPOSTA REGISTRO GENERALE</b> N° <u>13</u> /2024 Del <u>14.06.2024</u>	Longi li, 14.06. 2024		Longi li, 14.06. 2024


**OGGETTO:** *Consultazione elettorale dell'08 e 09 giugno 2024. Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.6.1986 n. 31 con eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14.*

*PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23.12.2000 N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.*

**AREA AMMINISTRATIVA:** *PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - **PARERE FAVOREVOLE.***



**La Responsabile  
dell'Area Amministrativa**  
Maria Galati



## *Il Presidente del Consiglio Comunale uscente*

Premesso che esaurite le operazioni di convalida e di surroga dei Consiglieri comunali, il Consiglio Comunale prende in esame le ipotesi di incompatibilità, disciplinate dagli articoli 10 e 11 della L.R. 24/6/1986, n° 31, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, come disciplinata dal successivo art. 14 della medesima legge, tale esame deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del collegio; Visti gli articoli 10 e 11 L. R. 24/6/1986 n. 31 che si allegano;

### **PROPONE**

1. Di procedere all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità in cui possono trovarsi i Consiglieri comunali, ai sensi degli articoli 10 e segg. della L.R. 24/6/1986 n° 31 e all'eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14.
2. **Dare atto che:**
  - la verifica dovrà essere effettuata per ogni singolo Consigliere Comunale, nell'intesa che l'elezione di ciascun Consigliere Comunale, nei cui confronti non sarà sollevata alcuna eccezione, si intenderà convalidata all'unanimità;
  - per i Consiglieri per i quali venga sollevata qualche eccezione, alla fine dell'appello di tutti gli eletti per l'esame delle predette condizioni, si procederà ad illustrare e discutere le cause ostative per poi procedere, con separata votazione per ciascun Consigliere contestato, alla dichiarazione o meno dell'ineleggibilità;
  - la deliberazione è adottata a scrutinio palese comportando verifiche tecniche e che, con richiamo al parere del C.G.A. n. 52 dell'11/02/1971, la deliberazione è immediatamente eseguibile senza la necessità di ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.

## **Artt. 10 e 11 della L.R. 24.6.1986 n. 31**

### **Art. 10. Incompatibilità.**

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente [7];

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso [8];

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

**Art. 11. Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere.**

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di quartiere di un comune.

**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**  
**(Parere di regolarità contabile)**

**Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30,  
per quanto concerne la regolarità contabile, NON DOVUTO.**

LONGI, \_\_\_\_\_

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Rag. Gabriella Pidalà

\_\_\_\_\_

=====

**ALLEGATO**  
**ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**


N. 14 DEL 25.06.2024

ALLE ORE 17,00




Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente Provvisorio  
e Consigliere Anziano**

*Valentina Conti Nibali*  


**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Maria Gabriella Crimi*



**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale


ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, a far data dal 27.06.2024

Longi, li 27.06.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa Maria Gabriella Crimi*




**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è eseguibile senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.



Longi, 27.06.2024

Il Segretario Comunale: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li \_\_\_\_\_

**Il Resp.le delle Pubblicazioni**

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_